



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 2-2014  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 2-2014  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

di celebrazione del matrimonio, come tale suscettibile di conseguire i relativi effetti civili. L'A. segnala con particolare precisione questi profili di criticità insiti nella farraginosa normativa matrimoniale sammarinese, e conclude il suo contributo ricordando che la Repubblica di San Marino, a differenza di quanto previsto in Italia con il Concordato del 1929, abbia scelto di dare immediata esecutività alle sentenze di nullità matrimoniale emesse dai tribunali ecclesiastici conformemente alle norme di diritto canonico.

Segue il saggio di Adolfo Morganti, che, nel tentativo, sicuramente apprezzabile, di fare chiarezza intorno ai nuovi movimenti religiosi, alle sette ed alle realtà *border line* che affollano il territorio sammarinese – ma il problema è comune a tutto l'Occidente decristianizzato – offre spunti di sicuro interesse anche per la dottrina ecclesiasticistica, chiamata a dare contenuto al “concetto giuridico” di confessione religiosa, anche a fronte delle nuove e controverse espressioni di un senso religioso dai confini sempre meno nitidi.

Chiude l'opera il contributo di Antonio Fuccillo, il quale, con l'intento di evidenziare le differenze e le convergenze rispetto alla laicità sammarinese, analizza la peculiare situazione del Principato di Monaco, Stato confessionale, ma allo stesso tempo rispettoso del pluralismo religioso, in cui la radicata presenza del cattolicesimo quale religione di Stato, nonostante paia in contrasto con la «fama» del Principato legato allo «svago turistico ed al gioco d'azzardo», sottende anche all'impegno del governo di contribuire, grazie anche ai proventi dei casinò, alle necessità della Chiesa Cattolica (p. 146). In questo senso l'esperienza monegasca è presa dall'A. come occasione di verifica della compatibilità tra confessionismo e pluralismo religioso, onde dimostrare che «la dichiarata preferenza dello Stato verso una determinata confessione religiosa» non «sia di per sé automaticamente

ostacolo alla indefettibile laicità delle istituzioni democratiche» (p. 148). Al riguardo, a dispetto di una sua sostanziale laicità, sarebbe stato interessante evidenziare se la forma confessionista del piccolo Principato, che in base all'art. 436 del Trattato di Versailles del 1919 si impegna ad esercitare i propri poteri tutelando anche gli interessi della Francia, non possa in realtà finire con l'ostacolare la regolare vita giuridica della Francia, in cui il supremo principio di laicità assurge a pilastro ed attributo essenziale della *République laïque*.

In conclusione, l'opera recensita costituisce un sicuro ed affidabile punto di riferimento per chiunque intenda approfondire il diritto ecclesiastico sammarinese. In questo senso, il volume non delude le aspettative, facendosi apprezzare per la completezza e la precisione. Allo stesso tempo, le riflessioni che sono suscitate dalle peculiarità del sistema sammarinese sembrano suggerire la necessità di ulteriori studi. Tali indagini, partendo dall'osservazione delle scelte di politica ecclesiastica compiute dai micro-Stati sulla base di una più facile identificazione delle diverse componenti religiose all'interno del loro ridotto territorio (si pensi alla componente islamica presente in Liechtenstein, formata da circa 600 turchi), potrebbero positivamente contribuire all'analisi di nuovi possibili modelli di regolamentazione del fenomeno religioso adottabili anche all'interno degli Stati di maggiori dimensioni.

**Fabio Balsamo**

FRANCESCO D'AGOSTINO, *Diritto e religione*, Ariccia, Aracne, 2014, p. 160

L. Kolakowsky, ne *La rivincita del sacro nella cultura profana e nelle religioni* (1982), osserva che il ritorno al sacro si alterna quasi sempre ad una fase succedanea all'ateismo e all'agnosticismo.

Nell'ora presente si assiste ad un

ritorno alle posizioni filosofiche della negazione dell'esistenza del trascendente in maniera travolgente, per la asserita capacità dell'uomo di pensare sè stesso e il proprio mondo, prescindendo dal soprannaturale. Alcuni circoli filosofici propongono, addirittura, il riconoscimento, oltre all'equiparazione della propria associazione alle confessioni religiose, con tutte le conseguenze previste dalle disposizioni costituzionali e legislative in materia, sulla base di una presunta omologia tra ateismo e religione, che si contendono la medesima porzione di coscienza (Cardia).

La polemica tra ateismo e religione affonda le sue radici nella notte dei tempi. La reviviscenza che di essa attualmente si registra, anche sul piano giurisprudenziale per alcune sentenze di legittimità e di merito, è destinata a non trovare un punto di approdo, almeno in un futuro imminente.

Il richiamo alla *querelle* filosofico-religiosa è strumentale per introdurre qualche breve considerazione sul saggio di F.D'Agostino sul rapporto tra diritto e religione.

Con questo nuovo lavoro, di notevole respiro speculativo, il filosofo cattolico accompagna il lettore in un'amabile conversazione, condotta con il fascino di una garbata provocazione intellettuale, per far riflettere sui principi di fondo della teoria generale del diritto, senza la quale qualsiasi applicazione pratica cade in una irrecuperabile disarmonia.

Il tema posto da D'Agostino naturalmente non può passare inosservato per l'ecclesiasticista, che affronta le stesse tematiche da un'angolatura diversa, più specifica in ordine al rapporto norma religiosa-norma giuridica, per tentare di rimuovere il paradosso dell'inseparabilità nella separazione, come paradigma della cultura occidentale.

Il percorso culturale origina da quel che il filosofo definisce il *grande paradosso* della cultura moderna: « negando Dio, e

negando implicitamente, anche se non lo si dice con la stessa chiarezza, il Diavolo, cioè la massima metafora del *male*, si banalizza l'intera dinamica dell'esperienza sociale, oltre che dell'esperienza individuale. Se non c'è Dio non c'è il bene e qui si apre il problema del relativismo, perché un ateismo metodico, essendo nello stesso tempo un asatanismo metodico, non può che portare al relativismo. E l'effetto del relativismo quale è? Che l'azione si inibisce, si spegne o si banalizza» (p. 14). La presenza immanente del male nel mondo fisico, per il filosofo, non riesce a depurare una ragione, nonostante i reiterati tentativi di renderla l'unica fonte del divenire umano.

Dall'analisi della teodicea, dall'abbinamento tra ateismo e *asatanismo*, come dimostrazione concreta dell'inesistenza di Dio, si passa alla proposta di un'etica forte, che possa davvero essere universale, per combattere e vincere ogni forma di ingiustizia, morfologia del male universale (e dunque di satanismo).

In questa prospettiva conviene analizzare in maniera più compiuta il capitolo terzo del libro qui recensito, afferente il rapporto tra il diritto e la laicità.

Tale idea, per l'autore, non è una conquista post-illuministica, bensì un presupposto identitario dell'esperienza giuridica, ovvero una dimensione strutturale della fenomenologia giuridica. In tal senso la laicità come uso di ragione serve a distinguere il diritto dall'ideologia, la logica giuridica da quella politica della forza (intesa come espressione di sovranità, non già come mera violenza) per perseguire la giustizia.

Il diritto è profondamente laico, giacché riguarda l'aspetto *temporale* della vita umana.

Anche dal punto di vista strettamente ontologico il diritto è naturalmente laico, in quanto è finalizzato alla comunicazione e alla relazione tra pari (sempre valido l'insegnamento dantesco: *hominis ad hominem proportio*), sul terreno della di-

gnità umana, intesa come valore secolare.

Il filosofo a tale proposito inserisce la distinzione tra il cristianesimo e le alte religioni monoteiste. Nella tradizione islamica e giudaica il diritto consiste nella traduzione in termini giuridici della volontà di Dio. Il cristianesimo rompe questo nesso individuando nella legge non tanto la volontà di Dio, bensì la dignità della persona umana, giusta l'insegnamento paolino: *cum enim gentes, quae legem non habent, naturaliter, quae legis sunt, faciunt eiusmodi legem non habentes ipsi sibi sunt lex*, S. Paolo, Romani, 2,14.

Il passaggio tra il diritto religioso a quello secolarizzato comporta la rifondazione dell'obbligazione giuridica in un ambito diverso dalla sfera religiosa; nondimeno il rispetto della relazione tra pari comporta di per sé un rapporto sacrale, che si esprime anche in determinati strumenti linguistici, come, ad esempio, la sacralità del diritto alla vita. In mancanza di un siffatto aspetto sacrale si creerebbe un vuoto, che ripetutamente si è tentato di colmare con meccanismi surrogatori del fenomeno, come, ad esempio, la religione civile.

Detto altrimenti, per l'autore la laicità non è una sovrastruttura ideologica, utilizzabile per eventi sopravvenuti alla formulazione della Carta Costituzionale.

Pertanto, se la *regula juris* secolarizzata ha una radice arcaica nella religione, nel sacro non per questo il processo storico sulla normazione giuridica, che è all'origine del diritto, può dirsi un fatto passato, anzi è ancor oggi un movimento circolare di interfecondazione specifica.

Il tema della laicità è divenuto un terreno appassionante di confronto culturale tra diverse discipline, storiche, filosofiche, giuridiche, politiche. Esso tuttavia non può essere trattato in una breve nota recensiva. Qui basta solo richiamare l'espressione del Casavola che ha ribadito che il principio di laicità, pur non essendo espressamente richiamato nella nostra Costituzione, appartiene

alle viscere della Carta. Il problema non è tanto di contenuti, quanto di metodo. Si tratta di stabilire, una volta per tutte, se la laicità attiene al patto repubblicano fondativo, mutuato dal modello culturale francese, oppure se rientra nell'alveo dei principi supremi desumibili dal nostro impianto costituzionale. Se l'analista adotta il metodo rinvenibile dalla storia critica dell'idea, non può revocare in dubbio che il principio di laicità, in una costituzione rigida come la nostra, rientra tra i principi supremi dell'ordinamento. Storicamente c'è solo da aggiungere che tale opzione ha trovato ingresso *apertis verbis* solo a distanza di oltre quaranta anni dall'entrata in vigore della carta Costituzionale: 1948-1989, con l'emissione della sentenza della Corte Costituzionale 203/89.

**Luigi Barbieri**

GIANFRANCO MACRÌ, MARCO PARISI, VALERIO TOZZI, *Diritto civile e religioni*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2013, pp. 308.

Il recente manuale di diritto ecclesiastico, scritto da Gianfranco Macrì, Marco Parisi e Valerio Tozzi, manifesta già nel titolo, "*Diritto civile e religioni*", le finalità che gli Autori si prefiggono. Si tratta di un'opera che, dichiaratamente, vuole rielaborare la materia in maniera imprescindibile dall'evoluzione attuale del fenomeno religioso. Il pluralismo confessionale, ormai realizzatosi anche in Italia, impone il superamento della impostazione, che caratterizzava la manualistica tradizionale, nella quale l'ambito del diritto concordatario, inteso come luogo della disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, perde ampiamente terreno di fronte agli spazi sociali e normativi, che le altre realtà religiose vanno progressivamente conquistandosi. La trattazione, pertanto, ridimensiona il ruolo della disciplina negoziata con la Chiesa cattolica, e, nello stesso tempo, relega nell'alveo della specialità la stessa